

# Per una repubblica digitale: una raccomandazione del CNRS francese sulla libertà degli articoli scientifici

Lo stato francese ha aperto una consultazione pubblica *on-line* a proposito di un progetto di legge per una repubblica digitale (*projet de loi pour une République numérique - Digital republic bill*) il cui scopo è governare i cambiamenti sociali, culturali, amministrativi e politici conseguenti alla rivoluzione digitale, in modo da disegnare una società conforme ai principi repubblicani di *liberté, égalité et fraternité*.

Il consiglio scientifico del CNRS si è espresso con una raccomandazione (tradotta anche in inglese) la quale riafferma due principi fondamentali:

- la scienza è un bene comune dell'umanità che non può venir sequestrato abusivamente da parte di interessi privati;
- l'accesso libero ai risultati dell'attività scientifica (pubblicazioni, dati di ricerca, metadati, servizi a valore aggiunto) non può essere ostacolato senza rimettere in questione lo sviluppo stesso della scienza.

Sulla base di questi principi, il consiglio manifesta la sua preoccupazione in merito alla durata eccessiva del cosiddetto embargo, che nel disegno proposto è di 12 mesi per le scienze naturali e di 24 per quelle umane, in luogo dei 6/12 mesi raccomandati dall'UE e vigenti in stati come la Germania, la Gran Bretagna, il Canada e gli USA.

Le modifiche suggerite dal CNRS al disegno di legge francese riguardano l'articolo 9, dedicato all'accesso libero alle pubblicazioni della ricerca pubblica, e sono visibili sul sito della consultazione, qui. Chi desidera sottoscriverle deve semplicemente registrarsi e votarle: per farlo non è necessario essere cittadini francesi.

Ecco una traduzione dell'articolo come emendato dal CNRS:

I. Quando un testo scientifico, derivante da un'attività di ricerca finanziata almeno a metà da fondi pubblici, è pubblicato in un periodico, in un'opera che esce almeno una volta all'anno, in atti di convegni o simposi, o in raccolte miscellanee, i diritti di sfruttamento sono cedibili alle condizioni menzionate nella sezione prima del capitolo II del titolo III del Libro I del codice della proprietà intellettuale. In special modo, non possono in nessun caso essere ceduti all'editore a titolo esclusivo. Inoltre, il suo autore ha il diritto di mettere gratuitamente a disposizione in formato digitale, con la riserva del diritto di eventuali coautori, l'ultima versione del suo manoscritto accettata dall'editore, con l'esclusione del lavoro di formattazione a carico di quest'ultimo, con una dilazione che non può superare i sei mesi per le discipline scientifiche, tecniche e mediche e i dodici per le scienze umane e sociali, a partire dalla data della prima pubblicazione. Infine devono essere liberamente accessibili i dati necessari al *text and data mining* [N.d.T. La *fouille de texte et de données* dell'originale francese corrisponde a quanto in Italia è noto come *text and data mining*]

II. Le disposizioni del presente articolo sono d'ordine pubblico e ogni clausola a esse contraria è considerata nulla. Non si applicano ai contratti in corso.

La proposta del CNRS francese è simile - nel suo intento di proteggere il diritto dell'autore dal sequestro editoriale - alle leggi attualmente in vigore in Germania e in Olanda e si discosta invece significativamente da quella italiana.

L'uso dell'espressione "diritto" indica che si tratta di qualcosa di più di un'eccezione all'esclusiva. È un passo avanti importante, meritevole di essere imitato.